

# Parte 7<sup>^</sup>

## Regolamento procedurale Settore attività turistiche e ricettive

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

**Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.**  
*formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale*



## INDICE Parte 7^

### **Sistema turistico comunale**

Art. 1 – Riferimenti legislativi	pag.	229
Art. 2 – Criteri di programmazione	pag.	229
Art. 3 – Sistema turistico	pag.	229
Art. 4 – Competenze del comune	pag.	230

### **IAT Informazione ed Accoglienza Turistica**

Art. 5 – Strutture IAT	pag.	231
------------------------	------	-----

### **Associazione Pro Loco**

Art. 6 – Associazione Pro Loco	pag.	232
Art. 7 – Requisiti per iscrizione albo regionale	pag.	232

### **Strutture ricettive**

Art. 8 – Distinzioni	pag.	233
Art. 9 – Strutture ricettive alberghiere	pag.	233
Art. 10 – Strutture ricettive non alberghiere	pag.	234
Art. 11 – Classificazione	pag.	236
Art. 12 – Procedura per classificazione	pag.	236
Art. 13 – Esercizio attività ricettiva alberghiera	pag.	237
Art. 14 – Licenza e comunicazioni attività ricettiva alberghiera	pag.	238
Art. 15 – Inizio attività e comunicazioni attività ricettiva alberghiera	pag.	239
Art. 16 – Disposizioni comuni attività ricettiva alberghiera e non alberghiera	pag.	240

### **Attività ricettiva all'aria aperta**

Art. 17 – Tipologia delle aziende ricettive all'aria aperta	pag.	241
Art. 18 – Insediamento e inizio dell'attività	pag.	242
Art. 19 – Obblighi	pag.	243
Art. 20 – Campeggi temporanei	pag.	244

### **Vigilanza e sanzioni**

Art. 21 – Vigilanza comunale e sanzioni	pag.	245
Art. 22 – Vigilanza provinciale e sanzioni	pag.	245

### **Attività turistiche didattiche**

Art. 23 – Campeggi e soggiorni didattici-educativi	pag.	247
--	------	-----

### **Agenzie di viaggio e turismo**

Art. 24 – Agenzie di viaggio e turismo	pag.	248
Art. 25 – Apertura agenzia	pag.	248
Art. 26 – Variazioni	pag.	248
Art. 27 – Assicurazione e cauzione	pag.	249
Art. 28 – Requisiti professionali	pag.	249
Art. 29 – Ufficio biglietteria	pag.	249
Art. 30 – Organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie	pag.	249
Art. 31 – Associazioni, gruppi sociali e comunità	pag.	250
Art. 32 – Vigilanza, controlli e sanzioni	pag.	250

### **Guida e accompagnatore turistico**

Art. 33 – Guida e accompagnatore turistico	pag.	252
--	------	-----

### **Disposizioni finali**

Art. 34 – Norme finali	pag.	253
------------------------	------	-----



# ***Sistema turistico comunale***

## ***Art. 1 – Riferimenti legislativi***

1. Il presente regolamento riunisce le disposizioni di legge e regolamenti statali e regionali in materia di turismo e dispone le dovute scelte di programmazione riguardanti:

- a) organizzazione turistica del territorio comunale;
- b) attività ricettiva alberghiera;
- c) attività ricettiva non alberghiera;
- d) attività ricettive all'aria aperta;
- e) professioni turistiche;
- f) agenzie di viaggio e turismo.

## ***Art. 2 – Criteri di programmazione***

1. La programmazione di Settore per l'esercizio delle diverse attività turistiche è disposta nel rispetto della normativa regionale, delle disposizioni legislative dello Stato, dei criteri di programmazione contenuti nella componente economica-commerciale del PGT, e nel rispetto del principio di sussidiarietà:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;
- b) favorisce la crescita del sistema turistico locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- c) sostiene il ruolo delle imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
- d) promuove la ricerca, i sistemi informativi e di monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell'economia delle attività turistiche;
- e) incentiva il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica;
- f) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.

## ***Art. 3 - Sistema turistico***

1. Il sistema turistico locale si basa sulla programmazione dei servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e agricoltura locale, l'attrattività commerciale del territorio.

2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dal Comune, in sinergia con le imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali locali, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

3. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
- b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuove attrattività territoriali;
- c) integrazione tra differenti tipologie di turismo;
- d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;
- e) sostegno all'innovazione tecnologica;

- f) crescita della professionalità degli operatori turistici;
- g) promozione e attività di marketing territoriale.

#### **Art. 4 - Competenze del Comune**

1. Il comune, in osservanza alle disposizioni regionali, esercita le seguenti funzioni:
  - a) promuove o partecipa ai sistemi turistici e alla attivazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
  - b) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;
  - c) organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, inclusa la comunità montana;
  - d) raccoglie e comunica le segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, in collaborazione con le strutture IAT;
  - e) rileva le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio e le comunica alla Regione e alle province;
  - f) Il comune partecipa alle forme di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalla provincia.
  - g) vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive, comprese case e appartamenti per vacanze, e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale.

# ***IAT Informazione Accoglienza Turistica***

## **Art. 5 - Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT**

1. La struttura IAT svolge attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:

- a)** d'informazione turistica svolta secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
- b)** informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Regione;
- c)** informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
- d)** informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
- e)** collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione;
- f)** raccolta dei questionari di gradimento dell'offerta turistica.

2. La struttura IAT, a durata continuativa o temporanea, può essere istituita per iniziativa della Giunta Comunale, della CCIAA, dell'Associazione Pro Loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore, ivi comprese le agenzie di viaggio.

3. Il promotore definisce la forma e le modalità di gestione della struttura sulla base delle indicazioni regionali. La provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all'istituzione delle strutture IAT.

4. La struttura IAT può svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali e può disporre la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

# Associazione Pro Loco

## **Art. 6 – Associazione Pro Loco**

1. E' Pro Loco l'associazione locale, che svolge la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio comunale.

2. Il Comune promuove l'attività della Pro Loco, organizzata in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla Legge Regionale 27/2015 e finalizzati all'attrattività del proprio territorio..

3. La Pro Loco può organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi la Pro Loco deve avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

4. La Pro Loco deve essere iscritta nell'apposito albo regionale; per ottenere l'iscrizione deve presentare domanda alla Regione, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco, nei casi previsti dalla legge regionale;
- b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

## **Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale**

1. Per essere iscritta all'albo regionale, la Pro Loco deve aver svolto le attività previste dal precedente articolo 6, commi 1 e 2, da almeno un anno e devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) non deve essere presente sul territorio comunale altra associazione iscritta all'albo regionale;
- b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità prevedendo:
  - le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;
  - la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
  - la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica del territorio;
  - la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di altri enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune.

# Strutture ricettive

## Art. 8 – Distinzioni

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) **strutture ricettive alberghiere;**
- b) **strutture ricettive non alberghiere.**

## Art. 9 – Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

2. Esse si distinguono in:

- 1) **Alberghi o Hotel** - le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni di:

- **motel**: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quanti sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio;
- **villaggio albergo**: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- **albergo meubl  o garni**: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
- **albergo - dimora storica**: albergo la cui attivit  si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- **albergo - centro benessere**: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

- 2) **Residenze turistico alberghiere** - strutture con capacit  ricettiva totale o prevalente in unit  abitative dotate di servizio autonomo di cucina, e con eventuale capacit  ricettiva residuale in camere.

- 3) **Albergo diffuso** – struttura ricettiva caratterizzata da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o pi  edifici separati, anche con destinazione residenziale, purch  situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarit  del territorio e in particolare della necessit  di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di propriet  di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.

- 4) **I condhotel** – sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o pi  unit  immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivit  e, in forma integrata e complementare, in unit  abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non pu  superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potr  in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

3. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere disciplinate dal presente articolo e caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una

denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nel presente regolamento.

#### **Art. 10 – Strutture ricettive non alberghiere**

1. Sono strutture ricettive non alberghiere attivabili sul territorio:

- a) **Case per ferie** - Sono case per ferie le strutture ricettive, attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni fondazioni operanti, senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

- b) **Ostelli per la gioventù** - Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalente di giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati, per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, ed educative.

Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.

- c) **Case ed appartamenti per vacanze** - Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario ed organizzate per fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative nel territorio comunale e svolgono l'attività in modo occasionale.

Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di oltre tre appartamenti situati nel territorio comunale.

Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dal presente regolamento non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.

Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
- manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
- pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
- servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al SUAP.

- d) **Foresteria lombarda (affittacamere)** – E' una struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a quattordici posti letto, da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

Gli appartamenti utilizzati per l'attività di foresteria lombarda devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino portarifiuti.

La foresteria lombarda deve assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

- pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- telefono ad uso comune.

La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

- e) **Locande** – E' una struttura ricettiva complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.

L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di **CUR**; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.

I locali esistenti e destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

- f) **Bed & Breakfast** – Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.

Qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia.

L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia.

L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività, non sono necessari i requisiti professionali previsti per la somministrazione di alimenti e bevande.

- g) **Rifugi alpinistici** - sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
- h) **Rifugi escursionistici** - sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.
- i) **Bivacchi fissi** - sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.
- j) **Aziende ricettive all'aria aperta** - gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

2. Non rientrano nella disciplina le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalle specifiche norme regionali.

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il Responsabile SUAP può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

#### **Art. 11 - Classificazione**

1. La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti.

2. Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal regolamento regionale n. 7/2016.

3. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.

4. È fatto obbligo alla struttura ricettiva di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno il segno distintivo della classe assegnata, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura ed eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.

5. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.

#### **Art. 12- Procedura per la classificazione**

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla **CUR** di inizio attività, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dal presente regolamento.

2. La provincia competente verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verifica che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, la provincia assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

5. La provincia effettua verifiche a campione sulle strutture ricettive secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 27/2015 e inviano gli esiti delle stesse alla Regione.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno la provincia trasmette alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione.

### **Art. 13 – Esercizio dell'attività ricettiva alberghiera**

1. Il Responsabile SUAP rilascia le licenze per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere in attuazione delle indicazioni contenute nella componente economica commerciale del PGT.

2. Per l'attivazione, trasferimento, ampliamento di una struttura ricettiva alberghiera, deve essere presentata la CUR con i seguenti allegati:

- a) planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area e locali adibiti all'attività ricettiva, di quella destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta dall'interessato e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno. Una planimetria sarà trasmessa all'ASL per la dovuta verifica di competenza;
- b) dichiarazione di classificazione alberghiera da trasmettere alla Provincia;
- c) dichiarazione di osservanza degli standard minimi obbligatori come previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
- d) autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 della parte 5<sup>a</sup> del TUR, dei requisiti professionali per la somministrazione o altre attività che richiedano requisiti professionali specifici;
- e) certificato di prevenzione incendi;
- f) certificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
- g) documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico rilasciato da un tecnico abilitato;
- h) autocertificazione di conformità se all'attività ricettiva è abbinato anche un centro benessere o estetico;
- i) relazione sulle attività complementari abbinate all'attività ricettiva;
- j) adeguata copertura assicurativa per danni a terzi.

2. Nel caso di cui al successivo comma 4, la presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento degli atti d'assenso edificatori, e comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

3. La **CUR** deve essere presentata al SUAP in via telematica e la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità dei sottoscrittori.

4. Qualora l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento, in conformità alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la **CUR** va allegata alla richiesta di permesso di costruire. In detto caso il procedimento di rilascio di licenza d'esercizio è istruito dal SUAP in modo contestuale a quello urbanistico edilizio. Pertanto la correlazione dei procedimenti comporta che l'assenso all'esecuzione delle opere edili contempra anche quello per l'esercizio dell'attività ricettiva che dovrà comunque essere attivata previa presentazione dei documenti richiesti in accoglimento della **CUR**.

5. Dal ricevimento della **CUR**, il SUAP dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a licenza d'esercizio rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP con la **CUR**, e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

6. Ricontrata la regolarità della **CUR**, il SUAP invia copia degli atti agli altri uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

7. Qualora la **CUR** fosse incompleta od inesatta, il SUAP, nel termine di cui al sesto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento della CUR entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione della **CUR**. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg lavorativi) la **CUR** si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della segnalazione e disponendo per l'eventuale sospensione dell'attività eventualmente già avviata.

8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella CUR si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla decisione di sospensione dell'attività eventualmente già avviata.

9. Poiché nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale, la CUR dovrà contenere la dichiarazione e documentazione afferente l'esercizio di dette attività.

10. Per quanto riguarda la validità della **CUR**, al fine dell'inizio dell'attività, questa si concretizza comunque con l'acquisizione, della classificazione rilasciata dalla Provincia.

11. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, presso l'azienda alberghiera dovrà essere tenuta esposta copia della **CUR** e della classificazione riportante la data di ricevimento da parte del SUAP unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

12. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio dell'attività, il SUAP avvierà il procedimento di cessazione fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

#### **Art. 14 – Licenza d'esercizio e comunicazioni per attività ricettiva alberghiera**

1. La *licenza d'esercizio* è da intendersi rilasciata in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti (escluso quelli di cui all'articolo 110, 6° comma del TULPS), intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, la licenza abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti, purché l'interessato ne faccia esplicita dichiarazione nella relazione sulle attività complementari contenuta nella **CUR**.

3. La licenza è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio dell'azienda alberghiera ed altre attività complementari nei locali in essa indicati, ha validità permanente.

4. La licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

5. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

6. Qualora una licenza d'esercizio sia richiesta per l'esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio comunale o comune contermini, il rilascio è subordinato alla verifica del mutamento della denominazione presso la competente CCIAA.

7. Le *comunicazioni* al SUAP inerenti il subingresso, la cessazione dell'attività, la sospensione/ripresa dell'attività, il cambiamento della ragione sociale, devono essere effettuate in via telematica utilizzando il modulo **CUR**.

8. La **CUR** deve essere inoltrata in via telematica al SUAP e deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

9. Alla **CUR**, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- atti notarili di cessione d'azienda o modifiche societarie;
- autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta alle diverse attività.

10. Il Responsabile SUAP, al ricevimento della **CUR** e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento.

11. Ricontrata la regolarità della **CUR**, il Responsabile SUAP, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento e ricorrendone la necessità, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

12. Qualora la **CUR** fosse incompleta, mancante dei predetti allegati od inesatta, il Responsabile SUAP, nel termine di sette giorni lavorativi e con le modalità di cui al quarto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento della stessa che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; la sospensione della validità della **CUR** può essere disposta una sola volta. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg lavorativi) la **CUR** si intende decaduta di diritto ed il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

13. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella **CUR** si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà a far cessare l'attività eventualmente già iniziata.

14. Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della **CUR** si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale della licenza d'esercizio.

#### **Art. 15 - Inizio attività e comunicazioni attività ricettive non alberghiere (escluse quelle all'aria aperta)**

1. L'esercizio, il trasferimento, l'ampliamento o riduzione, di un'attività ricettiva non alberghiera, con esclusione delle strutture all'area aperta, può essere iniziato mediante l'utilizzo della **CUR** con la procedura di cui all'articolo 13, in quanto applicabile e mediante la presentazione dei seguenti documenti in allegato :

- a) planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area e locali adibiti all'attività ricettiva, di quella destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta dall'interessato; copia della planimetria sarà trasmessa all'ASL per la dovuta verifica di competenza;
- b) dichiarazione di osservanza degli standard minimi obbligatori come previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
- c) autocertificazione dei requisiti soggettivi e professionali con indicazione della persona delegata o preposta alla somministrazione o altre attività che richiedano requisiti professionali specifici;
- d) certificato di prevenzione incendi se dovuto;
- e) relazione sulle attività complementari abbinate all'attività ricettiva;
- f) adeguata copertura assicurativa per danni a terzi

2. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, presso l'azienda ricettiva non alberghiera, dovrà essere tenuta esposta copia della **CUR** riportante la data di ricevimento da parte del SUAP unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.
3. Copia del provvedimento conclusivo è inviata alla Provincia e alle strutture IAT del territorio.
4. Utilizzando il modulo **CUR**, con la stessa procedura di cui all'articolo 14, devono essere comunicati i subingressi e le modifiche societarie nonché ogni cessazione o sospensione dell'attività.

#### **Art. 16 – Disposizioni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere**

1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dal presente regolamento, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa **CUR** da presentare al SUAP in forma telematica.
2. La **CUR** è presentata corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della **CUR** deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
3. Il Responsabile SUAP comunica alla provincia, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le **CUR**, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.
4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa.
5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal SUAP, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui all'articolo 10, lettere a), c), d), e) e f) non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.
10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dai precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

# Attività ricettive all'aria aperta

## Art. 17 – Tipologia delle aziende ricettive all'aria aperta

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in:

a) **Villaggi turistici** – Sono le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

b) **Campeggi** - Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

c) **Aree di sosta** - Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.

Le aree di sosta sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con apposito regolamento.

In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

3. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, dette aziende ricettive caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni individuate nel presente regolamento.

5. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:

a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;

b) allestimenti mobili (case mobili) di norma in proprietà, possesso o leasing o comunque in disponibilità dell'azienda;

c) mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.

6. Gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di pre-ingressi, verande o coperture, aventi dimensioni e caratteristiche indicate nel regolamento regionale.

7. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.

8. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.

9. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti.

#### **Art. 18 – Insediamiento e inizio attività**

1. La classificazione è attribuita dalla provincia con le procedure indicate negli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con le previsioni indicate dalla componente economica-commerciale del PGT.

3. La realizzazione, il trasferimento e l'ampliamento delle strutture fisse delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetta alla presentazione al SUAP del modulo **CUR** ed a permesso di costruire rilasciato, che devono essere corredate dallo studio dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi; inoltre devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto in relazione alle disposizioni localizzative indicate nella componente economica-commerciale del PGT.

4. Non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, per la sosta e il soggiorno dei turisti e purché conformi alle disposizioni del regolamento regionale. Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

5. La **CUR** di realizzazione, trasferimento, ampliamento o riduzione, della struttura ricettiva all'aria aperta deve essere redatta utilizzando il modulo comunale predisposto ed inoltrata unitamente alla richiesta di permesso di costruire con i seguenti allegati:

- a) Planimetria e relazioni tecniche necessarie per la valutazione edificatoria delle opere;
- b) dichiarazione di osservanza degli standard minimi obbligatori come previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
- c) autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta alla somministrazione o altre attività che richiedano requisiti professionali specifici;
- d) certificato di prevenzione incendi;
- e) relazione sulle attività complementari abbinate all'attività ricettiva;
- f) relazione sull'osservanza di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva;
- g) dimostrazione di copertura assicurativa danni a terzi alloggiati.

6. Il procedimento di rilascio di licenza d'esercizio è istruito dal SUAP in modo contestuale a quello urbanistico edilizio. Pertanto la correlazione dei procedimenti comporta che l'assenso all'esecuzione delle opere edili contempra anche l'accoglimento dell'istanza per l'esercizio dell'attività ricettiva che dovrà comunque essere attivata previa presentazione della **CUR** ed altri documenti richiesti in accoglimento dell'istanza.

7. Il Responsabile SUAP, al ricevimento della **CUR** e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

8. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il SUAP, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli altri uffici competenti per le dovute verifiche, chiedendo

riscontro entro 7 giorni lavorativi, ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

9. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il SUAP, nel termine e con le modalità di cui al sesto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione della CUR. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg lavorativi) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

10. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla decisione di accoglimento dell'istanza eventualmente già concessa.

11. Poiché nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale, la CUR dovrà contenere la dichiarazione e documentazione afferente l'esercizio di dette attività.

12. L'inizio dell'attività è comunque soggetto alla presentazione, da parte di chi ha titolo per assumerne la gestione, di una **CUR** al SUAP, e qualora il titolare dell'attività non sia una persona fisica deve individuare un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al SUAP. Nella **CUR** devono essere indicate la denominazione prescelta e il periodo di apertura; copia è trasmessa alla Provincia.

13. La licenza d'esercizio è da intendersi rilasciata in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti (escluso quelli di cui all'articolo 110, 6° comma del TULPS) intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

14. Per gli effetti di cui al comma precedente, la licenza abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti, purché l'interessato ne faccia esplicita dichiarazione nella relazione sulle attività complementari allegata all'istanza o **CUR**.

15. la licenza è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio dell'azienda alberghiera ed altre attività complementari nei locali in essa indicati, ha validità permanente previo rinnovo quinquennale della classificazione. Copia è trasmessa alla Provincia.

16. La licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle piazzole, delle case mobili o bungalow, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

### **Art. 19 – Obblighi**

1. Oltre alle disposizioni indicate nell'art. 16 del presente regolamento, i gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca della licenza.

4. Secondo le disposizioni vigenti, le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia.
5. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.
6. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.
7. Con le stesse modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento, utilizzando il modulo CUR, devono essere comunicati i subingressi e le modifiche societarie nonché ogni cessazione o sospensione dell'attività.

#### ***Art. 20 – Campeggi temporanei – deroghe ed esclusioni***

1. Non sono soggetti alle presenti norme, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
  - a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
  - b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
2. L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente comunicato al SUAP con **CUR**, indicando il periodo definito. Il Responsabile del SUAP informa l'autorità sanitaria locale per i dovuti controlli.
3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile per la presentazione della **CUR**.
4. I criteri per il calcolo dell'importo della copertura assicurativa di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta Regionale congiuntamente.

# Vigilanza e sanzioni

## **Art. 21 – Vigilanza comunale e sanzioni**

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, la Polizia Locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle presenti norme afferenti l'esercizio delle attività ricettive alberghiere e non alberghiere e cura il procedimento sanzionatorio per le seguenti fattispecie:

- a) Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui agli articoli 9 e 10, e all'articolo 9, comma 3, senza avere presentato la CUR o la comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
- b) Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.

2. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni, di cui al precedente comma, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività

3. Per l'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi precedenti, si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2012.

4. Trattandosi di pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del TULPS, la mancata esposizione della licenza d'esercizio o di ogni altro titolo di polizia amministrativa e della tabella delle tariffe è punita con la sanzione amministrativa da € 156 a € 1032 con la procedura di cui all'articolo 17 ter e seguenti del TULPS.

5. Ogni altra violazione, non sanzionata dai commi precedenti o dall'articolo 22, è punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

6. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco.

7. Eventuali provvedimenti di revoca o sospensione della licenza d'esercizio sono adottati dal Responsabile SUAP.

8. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

9.. Per quanto non previsto dal presente e successivo articolo, si osservano le disposizioni della legge n. 689/81 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

## **Art. 22 – Vigilanza provinciale e sanzioni**

1. La provincia esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.

2. Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai fini della verifica della classificazione o del rispetto dei servizi e degli standard qualitativi, ovvero denuncia elementi non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla valutazione integrativa di cui all'articolo 11, comma 3, o non conformi alla classificazione o ai servizi della propria struttura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

3. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita, ovvero attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

4. Il titolare dell'azienda ricettiva all'aria aperta che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei a dodici mesi.
5. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 16, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.
6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.
7. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 16, comma 8.
8. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà della provincia di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi.
9. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
10. Le sanzioni sono riscosse dalla provincia. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

# Attività turistiche didattiche

## Art. 23 - Campeggi e soggiorni didattici – educativi

1. Ai sensi della LR n. 16/2008, le attività educative, didattiche, sociali e religiose con le quali enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, possono svolgere le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, sono le tipologie sottoelencate:

a) **Soggiorno in struttura fissa autogestita** - Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.

Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.

Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al SUAP con apposito modulo comunale ed indicando:

- le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- l'assenso del proprietario della struttura;
- la tipologia di attività.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in assenza di provvedimento motivato di diniego, l'attività di soggiorno può essere iniziata.

Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le disposizioni comunali di polizia urbana e le disposizioni regionali in materia.

I responsabili, nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

b) **Campeggio temporaneo autogestito** - Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 per lo svolgimento dei campeggi di cui al presente articolo si deve presentare richiesta di autorizzazione al SUAP. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta su apposito modulo comunale indicando:

- le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
- la tipologia di attività;
- l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego, l'attività di soggiorno può essere iniziata.

Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le disposizioni comunali di polizia urbana e le eventuali disposizioni regionali.

I responsabili, nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

c) **Campeggio mobile itinerante autogestito** - Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.

Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni comunali di polizia urbana e le eventuali disposizioni regionali in materia.

# **Agenzie viaggi e turismo**

## **Art. 24 – Agenzie di viaggio e turismo**

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività. In aggiunta alle predette attività, possono svolgere ulteriori attività stabilite dalla regione, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.
2. Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.
3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente.

## **Art. 25 – Apertura agenzia**

1. La localizzazione delle agenzie di viaggio e turismo è disposta nella componente economica commerciale del PGT
2. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione telematica di una **CUR**, al SUAP.
3. Il SUAP è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
4. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a **CUR** autonoma ma a comunicazione al SUAP ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al SUAP a cui è stata inviata la **CUR** dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
5. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente articolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
6. Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.

## **Art. 26 – Variazioni**

1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al SUAP la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione di attività.
2. La variazione deve essere presentata al SUAP in forma telematica mediante la trasmissione di una CUR per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.
3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la **CUR**, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.
4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al SUAP.
5. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della CUR non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle presenti disposizioni.

#### **Art. 27 – Assicurazione e cauzione**

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della CUR, congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia invia annualmente, al SUAP ed alla provincia, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.

#### **Art. 28 – Requisiti professionali**

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico iscritto nel registro regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo
2. La provincia ogni anno indice appositi esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico. La Giunta regionale con deliberazione conforme alla disciplina statale vigente in materia, definisce:
3. I soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

#### **Art. 29 – Uffici di biglietteria**

1. Le disposizioni afferenti le agenzie di viaggio e turismo non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia.

#### **Art. 30 – Organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie**

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.
2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione della **CUR** di cui all'articolo 26, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del DLgs n. 79/2011, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento.
3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.
4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.
6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al SUAP ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.

7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.

### **Art. 31 – Associazioni, gruppi sociali e comunità**

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. Il SUAP, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 30 e al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma 3 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti pubblici e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatto salvo, per il Comune, i viaggi che rientrano nella propria attività istituzionale e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

6. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.

### **Art. 32 – Vigilanza, controllo e sanzioni**

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, la Polizia Locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle presenti norme afferenti l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2012 e dalla L. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

2. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco.

3. Il Responsabile del SUAP, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.

4. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

**a)** chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 26, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la **CUR**;

**b)** il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.

5. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:

**a)** le associazioni previste dall'articolo 31 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

**b)** le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 32, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

6. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.
7. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la CUR.
8. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la **CUR**.
9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.
10. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.
11. Fermo il disposto di cui al comma 4, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o CUR non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.
12. Ogni altra violazione, non sanzionata dai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.
13. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

# **Guida e accompagnatore turistico**

## **Art. 33 – Guida turistica ed accompagnatore turistico**

1. La qualifica di **guida turistica** è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.
2. La qualifica di **accompagnatore turistico** è attribuita a chi, per attività, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.
4. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.
5. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è rilasciato dalla Provincia.
6. Il tesserino, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla persona.
7. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.
8. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.
9. Le guide turistiche hanno diritto all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali anche per finalità di studio.
10. La provincia esercita la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
11. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte della provincia, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
12. Le sanzioni sono riscosse dalla provincia. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
13. Per l'applicazione delle sanzioni, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012 e le disposizioni della L. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.

# ***Disposizioni finali***

## ***Art. 34 – Norme finali***

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nella programmazione specifica del Settore turistico, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.